

Regolamento in materia di dottorato di ricerca

Adeguamento al D.M. 226/2022



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei Direttori di Dipartimento
Intervento Prof. Marco Mancini

Principali novità

ART. 2 – MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE ISTRUTTORIA

21 componenti. Il Rettore designa **3 componenti**, di cui uno con le funzioni di Presidente tra i professori di ruolo;

il Senato Accademico designa **18 componenti**, tre per ciascuna Macro-area.

I ricercatori devono essere in possesso di una **qualificazione scientifica** attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

I professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

Principali novità

ART. 3 - SEMPLIFICAZIONE COINVOLGIMENTO SOGGETTI ESTERNI

Accreditamento dei corsi di dottorato anche in forma associata, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con altre università, **enti di ricerca** pubblici o privati, **pubbliche amministrazioni**, **imprese** (anche estere) che svolgono una qualificata attività di ricerca e che possono essere sede amministrativa dei corsi.

Principali novità

ART. 4 - RIDOTTA NUMEROSITA' DELLE BORSE NECESSARIE

Le borse necessarie per la costituzione di un corso di dottorato sono ridotte ad un valore medio di quattro borse per ciascun ciclo di dottorato, fermo restando che il numero minimo di borse bandite sia pari a tre.

Nel caso di dottorati attivati in consorzio tra due soggetti, il numero minimo di borse da finanziare è di quattro, mentre con tre soggetti o più, la sede amministrativa è tenuta a finanziare almeno due borse e gli altri partecipanti al consorzio almeno una borsa ciascuno.

Principali novità

ART. 4 - RIDOTTA NUMEROSITA' E DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI

Riduzione del numero di docenti facenti parte del collegio di dottorato, che devono essere **dodici, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere**, di cui almeno la metà scelti tra docenti di prima e seconda fascia, mentre gli altri possono essere, purchè in possesso di qualificazione per la seconda fascia:

- **ricercatori/trici**, a tempo indeterminato e determinato di Università ed Enti pubblici di ricerca
- **ricercatori dirigenti di ricerca**, primi ricercatori in caso di dottorati in forma associata con EPR

Nonché

- **esperti**, pur non appartenenti a Università o Enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del Collegio.

Principali novità

Articolo 5 – INTRODUZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE E ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’

Articolo 7 – DECLINAZIONE E SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE FINALITA’ DELLA FORMAZIONE DOTTORALE

Articolo 8 - BUDGET DI RICERCA 10% ACCESSIBILE SIN DAL PRIMO ANNO

Principali novità

ART. 10 – POSSIBILITA' DI PIU' SELEZIONI PUBBLICHE NEL CORSO DEL MEDESIMO ANNO.

1. L'ammissione ordinaria al dottorato avviene almeno una volta all'anno sulla base di una selezione a evidenza pubblica, emanata di norma entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno.
2. L'Ateneo, su conforme delibera degli Organi di governo, può emanare un altro bando di concorso per l'ammissione al medesimo anno accademico, in presenza di significativi finanziamenti resisi disponibili successivamente, destinati a una pluralità di corsi di dottorato/borse di dottorato nell'ambito di collaborazioni nazionali o internazionali.

Principali novità

ART. 15 – FREQUENZA CONGIUNTA DOTTORATO E SPECIALIZZAZIONE MEDICA.

ART. 16 – ESTENSIONE ILLIMITATA DELLE ORE DI TUTORATO VERSO GLI STUDENTI DI I e II LIVELLO, PERMANENZA LIMITE DI 40 ORE SULLE ATTIVITA' DIDATTICO-INTEGRATIVE.

Ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui alla legge 11 luglio 2003, n. 170.

Principali novità

ART. 16 BIS - INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO ORDINARIO DI PROROGA DEL DOTTORATO

PROROGA RICHIESTA DAL DOTTORANDO. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del singolo dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

PROROGA PROPOSTA DAL COLLEGIO DOCENTI. Una proroga della durata del corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, proposta dal Collegio dei docenti, entro la fine del secondo anno di corso, per motivate esigenze scientifiche e approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Tale proroga prevede la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo o del Dipartimento.

Principali novità

ART. 19 COMPOSIZIONE COMMISSIONE VALUTATRICE

la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al Dottorato. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

Principali novità

ART. 22 DOTTORATO INDUSTRIALE

1. Corsi attivati sulla base di convenzioni o consorzi.
2. Il regolamento fissa anche i contenuti delle convenzioni per l'attivazione di un dottorato industriale
3. l'articolo richiede che i bandi per l'ammissione indichino specifici requisiti per lo svolgimento di attività di ricerca, quali interdisciplinarietà, adesione a reti internazionali e intersettorialità, e dedichino una **quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati** impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione

Principali novità

ART. 23 - DOTTORATI DI INTERESSE NAZIONALE

Disposti e banditi nell'ambito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027.

Numero di borse minimo trenta fermo restando un cofinanziamento ministeriale in misura pari al 20% dell'importo della borsa.

Progettazione in consorzio tra più università, enti di ricerca e soggetti privati che svolgano qualificata attività di ricerca (tra almeno una Università e quattro altri soggetti convenzionabili o consorziabili)